



Regolamento per lo svolgimento dell'attività di Tirocinio nell'ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (V ciclo a.a. 2019/2020)

Art. 1 – Istituzione del tirocinio e definizione

L'attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado viene istituita ai sensi del D.M. 30/09/2011.

Il tirocinio previsto nell'ambito del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è l'attività riflessiva e d'azione nella comunità scolastica finalizzata a sperimentare una professionalizzazione inclusiva. L'attività di tirocinio ha la finalità di permettere agli studenti, dopo aver acquisito la corretta dimensione epistemologica, di consapevolizzare la loro esperienza e la visione ecologico-sistemica quale strumento di comprensione dei processi e di interpretazione ermeneutica dei cambiamenti. Il tirocinante è chiamato ad attivare una dimensione operativa di chiara impostazione epistemologica e metodologica, che definisce l'inclusione non come modello di normalizzazione ma come complessità eco-sociale dinamica.

Art. 2 - Attività di tirocinio

Le attività di tirocinio, diretto ed indiretto, per complessivi 12 cfu, pari a 300 ore, si articolano come segue:

- a) il **tirocinio diretto**, comprensivo di ore 150 (da espletarsi in non meno di 5 mesi) include:
- la partecipazione alle attività nelle classi con alunni con disabilità che può comprendere eventuali modalità a distanza;
 - la partecipazione attiva a tutte le esperienze della comunità scolastica, compresi gli incontri collegiali ed eventualmente con le famiglie, anche svolte in modalità telematica.
- b) il **tirocinio indiretto**, comprensivo di ore 150 include:
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale;
 - la rielaborazione dell'esperienza con il tutor dei tirocinanti e il tutor coordinatore;
 - l'attività sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC);
 - tutte le attività individuali inerenti lo studio, l'osservazione, la progettazione, le verifiche sull'attività didattica, oltre alla rielaborazione e alla riflessione sull'esperienza di tirocinio diretto.

Per documentare e supportare lo svolgimento del tirocinio sarà disponibile un diario di tirocinio (disponibile nella piattaforma <https://education.uniurb.it>) nel quale andranno riportati:

- per il tirocinio diretto i giorni e le ore di tirocinio effettuate nella scuola, con l'indicazione dell'attività svolta e la firma del tutor scolastico dello studente;
- per il tirocinio indiretto, le attività di progettazione e di riflessione svolte, sulla base di indicazioni e strumenti operativi in esso contenuti. L'attività di riflessione sul tirocinio (tirocinio indiretto) sarà valutata dal tutor coordinatore.

I 12 cfu del tirocinio sono suddivisi come segue:

6 cfu di tirocinio diretto = 150 ore (distribuite tra le due tipologie di attività – art. 2. a)

6 cfu di tirocinio indiretto (3 cfu di rielaborazione con i tutor e 3 cfu di TIC) = 150 ore (distribuite tra le tre tipologie di attività – art. 2. b)

Tabella riassuntiva			
Tirocinio diretto ore		150	6 CFU
	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	3 CFU



Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	
	TIC	75 ore	3 CFU
totale		300 ore	12 CFU

Art. 3 – Istituti scolastici per lo svolgimento del Tirocinio

Il tirocinio viene svolto presso gli istituti scolastici facenti parte del sistema nazionale di istruzione, con le quali l'Università stipula apposite convenzioni (art. 12 DM 10 settembre 2010 n. 249). Tali scuole, sono ricomprese nell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e annualmente aggiornato.

In deroga a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 93 del 30 novembre 2012, i tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio presso l'istituzione ove svolgono l'incarico di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, previa stipula di apposita convenzione. (1)

Agli studenti che, per documentate esigenze, chiedano di effettuare il Tirocinio al di fuori della Regione Marche, può essere concessa, dalla Commissione Didattica, l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso presso qualsiasi scuola a condizione che sia compresa nell'elenco delle scuole accreditate predisposto dagli Uffici Scolastici delle regioni diverse dalle Marche. Lo studente, entro la scadenza stabilita dalla Commissione e ufficializzata alla pagina www.uniurb.it/specializzazione sostegno esprimerà la propria preferenza circa la sede per lo svolgimento del tirocinio, compilando un apposito modulo (tutta la documentazione viene resa disponibile all'indirizzo www.uniurb.it/specializzazione sostegno).

Successivamente a tale comunicazione e alla stipula della convenzione con la scuola assegnata il tirocinante è tenuto a:

- trasmettere alla segreteria amministrativa del corso il Progetto Formativo e di Orientamento (scaricabile all'indirizzo www.uniurb.it/specializzazione sostegno) compilato in ogni sua parte e completo di firme del tirocinante, del Dirigente Scolastico/Delegato e del tutor coordinatore;
- trasmettere al termine del periodo di tirocinio, alla segreteria amministrativa del corso, il prospetto consuntivo delle ore di tirocinio diretto effettivamente svolto.

La quota da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio (art. 3 comma e del DM 948 del 1/12/2016) è pari a euro 280,00 (10% della contribuzione studentesca).

Art. 4 – Valutazione del Tirocinio ai fini dell'esame di conseguimento della Specializzazione al Sostegno

(¹) Art. 6 del D.M. 93 del 30/11/2012 "Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato":

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,
 - a) se titolari di insegnamento, presso l'istituzione dove fruiscono di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
 - b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.
2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.
3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:
 - a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;
 - b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;
 - c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore Didattica, Post Laura e Formazione Insegnanti
Ufficio Formazione Insegnanti
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
email: concorsofta@uniurb.it

Ai fini dell'accesso all'esame finale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30/09/2011, sono valutati i seguenti elementi:

- valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio: fino ad un massimo di 10 punti;
- rielaborazione critica e personale dell'esperienza professionale: fino a un massimo di 10 punti;
- documentazione dell'esperienza e organizzazione delle competenze acquisite: fino a un massimo di 10 punti.

La valutazione di tirocinio è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 18/30.

L'esame finale valuta, oltre a un elaborato di approfondimento teorico e un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale, una relazione di tirocinio, ai sensi dell'art. 9 del D.M. sopracitato, consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni.

Come disposto dal D.M. 30/09/2011 la valutazione della relazione, esposta oralmente e discussa in commissione d'esame, concorre alla valutazione complessiva finale ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi relativi agli insegnamenti, alle attività di tirocinio e di laboratorio (art. 8) e al punteggio ottenuto nell'esame finale (art. 9).

L'esame finale di abilitazione è superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a 18/30.

1. di identificare l'Ufficio Formazione Insegnanti come riferimento per la definizione dei contributi complessivi da corrispondere agli Istituti Scolastici sede di svolgimento di tirocinio "diretto" e trasmettere alla sezione finanza i relativi importi.